



UFFICIO PRESIDENZA
CONSIGLIO GRANDE e GENERALE
PROTOCOLLO
N. 1201
Data 19/06/2013

San Marino, ___ / ___ / 2013

PROGETTO DI LEGGE

“Progetto di legge per l’eliminazione di ogni indennità della Pubblica Amministrazione”

Art.1

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a far data dal 30 settembre 2013.
2. Le indennità di funzione e le indennità accessorie alle retribuzioni del personale alle dipendenze del Settore Pubblico Allargato, previste per legge, atto avente forza di legge, contratto collettivo o accordo sindacale valido ed efficace, sono soppresse.
3. Non rientrano le voci corrisposte a titolo di perdita moneta, reperibilità, straordinario forfetario e indennità di trasporto nonché i compensi di cui all’allegato “G” della Legge Organica 22 dicembre 1972 n. 41 e successive modifiche.
4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono sono applicate anche alle indennità e compensi previsti per legge o atto avente forza di legge o contratto collettivo di lavoro ai soggetti di cui al terzo comma dell’articolo 72 della Legge n.168/2009.

Art.2

1. Le indennità ed i compensi speciali comunque denominati disposti da delibera del Congresso di Stato per rapporti di lavoro alle dipendenze del Settore Pubblico Allargato, a titolo aggiuntivo rispetto alle voci retributive previste da legge, atto avente forza di legge, contratto collettivo o accordo sindacale valido ed efficace, sono anch'esse soppresse.

Art.3

1. Le soppressioni di cui ai precedenti articoli si applicano, con le modalità di seguito descritte, anche ai compensi mensili o annui omnicomprensivi del personale alle dipendenze del Settore Pubblico Allargato.
2. Per le figure dirigenziali, qualora il titolare del contratto, anche in altra qualifica, sia in ruolo o abbia un incarico a tempo indeterminato nel Settore Pubblico Allargato, verrà soppresso ogni importo che ecceda la somma del piede retributivo previsto dal vigente contratto di lavoro per il Livello 11° e dell’importo corrispondente al numero di scatti di anzianità maturati nella posizione di provenienza rivalutati al Livello 11°.
3. Qualora il titolare del contratto dirigenziale non sia dipendente, neppure in altra posizione, in ruolo o abbia un incarico a tempo indeterminato nel Settore Pubblico Allargato, si adotta la medesima modalità di cui al comma che precede considerando il numero massimo degli scatti di anzianità.
4. Qualora il contratto sia riferito a posizione non dirigenziale, si applicano i medesimi criteri e modalità di cui ai commi che precedono prendendo a riferimento il livello retributivo e le eventuali indennità associabili alla funzione/qualifica ricoperta.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai compensi previsti per gli agenti diplomatici a convenzione che esercitano l’attività in via esclusiva ma non sono dipendenti in ruolo o a tempo indeterminato nel Settore Pubblico Allargato, al fine di parificare le riduzioni applicabili al personale diplomatico.



Art.4

1. La quota della pensione a Regime Stato di cui alla Legge 8 marzo 1927 n.7 e successive modifiche riferita alle "indennità pensionabili" è ridotta del 30%. Le indennità e compensi speciali comunque denominati disposti da delibera del Congresso di Stato che sono entrati a far parte delle "indennità pensionabili" vengono soppressi. Le disposizioni di tale comma non si applicano alle voci di cui al comma 3 dell'articolo 1 della presente Legge.

2. Le disposizioni di cui al comma che precede si applicano anche alle pensioni a Regime I.S.S. a calcolo Stato.

Art.5

E' abrogato il Decreto Delegato 31 gennaio 2011 n.19

Art.6

La presente Legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.